

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017
Oggetto	1^ modifica ns_Herambiente_ITFI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5726 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 36799/2016

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda HerAmbiente S.p.A., avente sede legale in Comune di Bologna (BO), in Viale Berti Pichat 2/4 e impianto in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare 29 – 1[^] Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ - Valutazione del piano di miglioramento-componente odori per l'impianto IPPC di Trattamento Fanghi Industriali - I.T.F.I. - di cui ai punti 5.1b) e 5.3 a)2. dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.. -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Herambiente S.p.A. e' stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di trattamento di fanghi industriali di cui ai punti 5.1 e 5.3 a)2. dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'impianto I.T.F.I. sito in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare 29;

Vista la documentazione trasmessa dall'azienda in data 30/12/2016⁴, relativa all'ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 1., lettere e) e f), della sezione D.1. PIANO DI MIGLIORAMENTO, secondo cui il Gestore doveva:

- e) *presentare una relazione che, alla luce dei dati ottenuti dal monitoraggio, dovrà, attraverso uno studio modellistico, valutare le soglie di odore registrate presso i recettori sensibili posti all'interno e all'esterno del sito;*
- f) *presentare un progetto di adeguamento che individui gli interventi strutturali volti a limitare le superfici aperte, fonte di possibile diffusione di emissioni odorigene (ad es: copertura delle vasche o di altre sezioni di impianto con conseguente aspirazione forzata e successivo trattamento delle arie esauste, tamponatura delle cinque vasche di pre-stoccaggio e trattamento meccanico, utilizzo di sfere flottanti, ecc.);*

In particolare, l'azienda ha comunicato di aver svolto, tra novembre 2015 e luglio 2016, tre campagne per il monitoraggio olfattometrico e, sulla base dei risultati ottenuti, ha predisposto uno studio modellistico di dispersione degli odori in atmosfera. Lo studio, effettuato applicando il modello di dispersione atmosferica Calpuff, ha simulato la concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente al suolo, elaborando i dati di emissione, i dati meteorologici e i dati di profilo del terreno.

Le principali conclusioni dello studio sono le seguenti:

- le aree di maggiore esposizione sono quelle verso cui i venti sono più frequenti, ossia a NE-ENE-E-ESE e a WNW rispetto all'installazione;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 100750 del 13/08/2015;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PGBO/2016/24856 del 30/12/2016;

Pratica SINADOC n° 36799/2016

- presso tutte le località abitate censite, l'esposizione olfattiva simulata è conforme al criterio di valutazione superiore (5 ou/m^3) e al criterio di valutazione mediano (3 ou/m^3) della DGR Lombardia;
- all'interno dell'isopleta della concentrazione di odore pari al criterio di valutazione superiore della DGR Lombardia (5 ou/m^3 come 98° percentile) e all'interno dell'isopleta della concentrazione di odore pari al criterio di valutazione mediano (3 ou/m^3), non vi è alcuna località abitata censita, ma vi sono alcune zone industriali del Comune di Castel Maggiore.
- entro la fascia di concentrazioni di odore $1-3 \text{ ou/m}^3$ (ossia fra l'isopleta della concentrazione di odore pari al criterio di valutazione inferiore della DGR Lombardia e l'isopleta della concentrazione di odore pari al criterio di valutazione mediano), vi sono la parte più settentrionale del quartiere Corticella del centro abitato di Bologna, la parte più orientale del centro abitato Villa Salina e la località Saliceto (classificata come non residenziale) nel Comune di Castel Maggiore;
- sull'esposizione olfattiva simulata, il contributo predominante è dato dall'emissione "dissabbiatura".

Sulla base dei risultati ottenuti, il Gestore ha stabilito che le sezioni dell'impianto sulle quali intervenire sono: dissabbiatura, filtrazione idrodinamica della linea di separazione Solido Liquido (SSL) e Vasca di Sedimentazione Primaria VSP.

Gli interventi di adeguamento proposti consistono in:

- Per la sezione di trattamento separazione solido liquido:
 - Sostituzione delle pavimentazioni realizzate con grigliati presenti nelle aree di scarico rifiuti liquidi e nella sezione di sabbiatura, con lastre chiuse in vetroresina portante;
 - Realizzazione della copertura del flottatore con pannelli in vetroresina;
 - Chiusura completa delle coclee di filtrazione idrodinamica con pannelli in vetroresina;
 - Utilizzo di big bag aventi con apertura superiore "a caramella", al posto di quelli ad apertura completa;
- Per la Vasca di sedimentazione primaria (VSP):
 - copertura della vasca con elementi galleggianti tipo "sfere flottanti" o "esagoni galleggianti" realizzati in materiale plastico con la funzione di isolare fisicamente la superficie liquida esposta all'atmosfera;

Una volta completate le modifiche impiantistiche, l'azienda propone di effettuare un'ulteriore campagna di monitoraggio per verificare l'efficacia degli interventi messi in atto e di individuare le ulteriori azioni da intraprendere.

Pratica SINADOC n° 36799/2016

Vista la nota⁵ trasmessa dall'azienda Herambiente S.p.A. in data 11/09/2015, con la quale si richiedono alcuni chiarimenti e si segnalano alcuni errori contenuti nell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale³;

Ritenuto di esprimere una valutazione tecnica positiva in merito alla metodologia dello studio di dispersione degli odori e agli interventi di mitigazione degli odori proposti dal Gestore, pur evidenziando alcune perplessità, che dovranno essere tenute in considerazione all'atto di formulazione dello studio modellistico che verrà eseguito dopo gli interventi proposti, come indicato al successivo punto 1.;

Ritenuto di condividere i chiarimenti e le segnalazioni di errori contenuti nell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale³, così come comunicato con la nota⁵ dell'azienda trasmessa in data 11/09/2015 fatta eccezione di quanto riportato al punto B.2 Richieste di Chiarimenti – punto 1) della citata nota⁵, in quanto il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3, All.5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla tabella 3 all.3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato per tutti i parametri, fatto salvo l'obbligo di eseguire gli autocontrolli esclusivamente per i parametri indicati alla Tabella 1, del Paragrafo D.3.2 dell'AIA³ vigente;

Valutato necessario procedere alla Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con atto al P.G. n° 100750 del 13/08/2015;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare la metodologia dello studio di dispersione degli odori e gli interventi di mitigazione degli odori proposti dal Gestore**, stabilendo quanto segue:
 - a) Gli interventi di mitigazione degli odori dovranno essere realizzati **entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento di Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³**;
 - b) Per quanto riguarda, in particolare, la copertura della vasca di sedimentazione primaria VSP, è preferibile l'utilizzo di esagoni galleggianti piuttosto che di sfere;
 - c) La nuova campagna di monitoraggio olfattometrico dovrà essere realizzata a partire dai tre mesi successivi alla realizzazione degli interventi di mitigazione e dovrà prevedere:
 - tre campagne da svolgersi in tre periodi dell'anno: novembre-dicembre, marzo-aprile, luglio-agosto;
 - i punti di misura dovranno essere quelli indicati in tabella 10 della sezione D.3.4 dell'AIA;

⁵ Protocollo Herambiente n° 12248/2015, assunta agli atti con protocollo PGBO/2015/12275;

Pratica SINADOC n° 36799/2016

- alla luce dei dati ottenuti dal monitoraggio, dovrà essere trasmessa una relazione che, attraverso uno studio modellistico, valuti le soglie di odore registrate presso i recettori sensibili posti all'interno e all'esterno del sito. Le ipotesi dello studio dovranno essere quelle maggiormente conservative come meglio dettagliato nelle considerazioni sotto riportate;
- d) al fine di verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione a seguire, dovrà essere ripresentato uno studio modellistico di dispersione degli odori, che tenga conto delle seguenti considerazioni:
 - non si ritiene rappresentativo della sorgente emissiva il calcolo della media geometrica delle concentrazioni di odori, ottenuto considerando due valori molto diversi tra di loro (ad esempio: nello studio presentato, per VF è stata calcolata una media logaritmica pari a 240 ou/m³, con due valori di portata di odore misurati pari 5 e 12200 ou/m³ e quindi molto diversi tra loro); a parere della Scrivente, dovrà essere utilizzato un criterio di valutazione delle concentrazioni di odore maggiormente conservativo, che tenga conto, ad esempio, della situazione peggiore;
 - Non si ritiene sufficientemente rappresentativa la modalità adottate per la valutazione della portata di odore oraria delle sorgenti, poiché 3 monitoraggi sono troppo esigui per poter ipotizzare una qualche distribuzione dell'andamento dell'emissione odorigena. A parere della scrivente, sarebbe stata un'ipotesi più conservativa prendere il massimo valore emissivo misurato nelle campagne di monitoraggio, o per lo meno il valore medio (media aritmetica);
 - Non si concorda con l'ipotesi di considerare che le sorgenti prestoccaggio fanghi e VF rilascino odore solo nella fascia oraria 6 – 18 di tutti i giorni della settimana eccetto la domenica, e pertanto con portata di odore nulla negli altri orari in quanto, indipendentemente dagli orari in cui si svolge la lavorazione presso l'impianto, trattasi di tipologie di sorgenti che possono potenzialmente rilasciare odore 24 ore/giorno per 7 giorni/settimana;
- 2. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'azienda Herambiente S.p.A. per l'esercizio dell'attività di trattamento di fanghi industriali di cui ai punti 5.1 e 5.3 a)2. dell'Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'impianto I.T.F.I. sito in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare 29, stabilendo quanto segue:
 - Al paragrafo **C.3.5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA, sottoparagrafo Emissioni odorigene, il 3° capoverso e' sostituito come di seguito indicato:**
"Si riportano, di seguito, i risultati delle campagne di monitoraggio eseguite e restituiti mediante PEC in data 29/09/2014, come ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 1., lettera e) dell'allora vigente 16^ Modifica Non Sostanziale di AIA (P.G. n° 68436 del 30/04/2014): rispetto al primo monitoraggio olfattometrico, i monitoraggi eseguiti in Maggio 2014 e Luglio 2014 hanno previsto il campionamento di solo 3 dei 5 punti già campionati in quanto alcune vasche erano vuote e le zone di prestoccaggio vuote";

Pratica SINADOC n° 36799/2016

- al paragrafo **D.2.4 - GESTIONE DEI RIFIUTI E DELL'INSTALLAZIONE, al punto 1., sottosezione Rifiuti speciali non pericolosi**, sia corretta la descrizione dei rifiuti con codice CER 010309 e CER 010410, aggiornandola in base a quanto riportato nella Decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 (2014/955/UE), che trova applicazione a decorrere dal 01/06/2015 [cfr. art. 2], come di seguito indicato:
 - *010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce **010310**;*
 - *010410 polveri e resisui affini, diversi da quelli di cui alla voce **010407**;*
- al paragrafo **D.2.7 - SCARICHI IDRICI E IMMISSIONI, al punto 1.**, sia corretta la descrizione dello Scarico S1, come di seguito indicato:
 - **Scarico S1**, in uscita dalla vasca di interposizione (equalizzazione finale) ed immissione nella condotta dedicata, confluyente a monte **della sezione di ossidazione, dopo la sezione dei trattamenti primari**; nella vasca di interposizione recapitano:
 - Scarico S1.a - scarico parziale in uscita dall'impianto di trattamento chimico fisico;
 - Scarico S1.b - scarico parziale in uscita impianto di separazione solido-liquido (flottatore);
- al paragrafo **D.3.1 - PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO, il punto 3. e' così sostituito:**

3. La valutazione di conformità andrà applicata nei seguenti casi:

 - Scarico S1, S1.a e S1.b: i parametri da monitorare sono riportati in Tabella 1 del paragrafo D.3.2 e i limiti di riferimento sono quelli riportati nel paragrafo **D.2.7**;
- al paragrafo **D.3.2 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, al sottoparagrafo sistemi di trattamento, la frase precedente la Tabella 4 e' così modificata:**

*"Il Gestore deve dimostrare l'efficienza di abbattimento del sistema di trattamento, tramite analisi **quadrimestrali** da effettuarsi su campione prelevato a monte dell'impianto di trattamento stesso. Il prelievo deve essere effettuato in concomitanza con il prelievo allo scarico depurato, effettuato in autocontrollo ai sensi di quanto riportato nella precedente tabella 1";*
- al paragrafo **D.3.3 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO, la Tabella 5. e' così sostituita:**

Pratica SINADOC n° 36799/2016

Tabella 5 – pozzi spia e pozzi sotto telo

Punto di misura	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Nove Pozzi Spia	Azoto Ammoniacale	mg/l	- Visivo - Mensile - Analitico nel caso in cui al controllo visivo risulti presenza di liquidi	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale; conservazione dei certificati di analisi
	Cloruri	mg/l		
	Solfuri	mg/l		
	Solfati	mg/l		
	COD	mg/l		
Tre Pozzi di controllo sotto telo	Azoto Nitroso	mg/l	Mensile	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale; conservazione dei certificati di analisi
	Azoto Ammoniacale	mg/l		
	Tensioattivi Totali	mg/l		
	Fenoli Totali	mg/l		
	Cloruri	mg/l		
	Solfuri	mg/l		
	Solfati	mg/l		
	COD	mg/l		

- al paragrafo **D.3.3 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO**, nella **Tabella 6. - Piezometri esistenti**, nella colonna "Punto di misura" è eliminato il riferimento ad Al ed Hg;
- al paragrafo **D.3.4 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**, la **Tabella 8** - è così sostituita:

Tabella 8 – qualità dell'aria

Punto	Parametro	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Quattro punti al perimetro	Ammoniaca	Semestrale	
	Idrogeno solforato		

Pratica SINADOC n° 36799/2016

dell'impianto e uno all'interno dell'impianto, in prossimità della vasca di sedimentazione fanghi primaria	Composti organici solforati (mercaptani tra cui il mercaptano , dimetilsolfuro (DMS) e il dimetildisolfuro (DMDS) e carbonio disolfuro)		Su supporto informatico, da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	Composti organici volatili (tra cui cloruro di vinile monomero (CVM) benzene, toluene)		

- al paragrafo **D.3.4 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**, la **Tabella 9** - è così sostituita:

Tabella 9 – Livelli di guardia

Parametro	Livello di guardia
cloruro di vinile	1 microg/m ³ ⁽⁴⁾
toluene	260 microg/m ³ ⁽⁴⁾
metilmercaptano	50 microg/m ³
ammoniaca	0.17 mg/m³ ⁽⁵⁾
benzene ⁽³⁾	5 microg/m ³ ⁽⁶⁾

⁽³⁾ tenuto conto che il benzene deriva da attività non necessariamente connesse all'attività (traffico veicolare dei mezzi di carico e scarico) o dall'attività dei mezzi operatori interni all'installazione, si considera detto valore come soglia di riferimento superata la quale valutare, con l'autorità e gli organi di controllo, l'eventuale predisposizione di ulteriori monitoraggi per verificarne l'effettiva origine;

⁽⁴⁾ Valori guida OMS in WHO Regional Office for Europe, Air Quality Guidelines for Europe, 2° Edition, European series n. 91,2000;

⁽⁵⁾ 1/100 del valore di TLV-TWA

⁽⁶⁾ valori di fondo qualità dell'aria D.Lgs 155/2010.

- al paragrafo **D.3.4 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**, il **sottoparagrafo Emissioni odorigene** è così integrato:

La **nuova campagna di monitoraggio olfattometrico** dovrà essere realizzata a partire dai tre mesi successivi alla realizzazione degli interventi di mitigazione e dovrà prevedere:

Pratica SINADOC n° 36799/2016

- tre campagne da svolgersi in tre periodi dell'anno: novembre-dicembre, marzo-aprile, luglio-agosto;
 - i punti di misura dovranno essere quelli indicati in tabella 10 della sezione D.3.4 dell'AIA;
 - alla luce dei dati ottenuti dal monitoraggio, dovrà essere trasmessa una relazione che, attraverso uno studio modellistico, valuti le soglie di odore registrate presso i recettori sensibili posti all'interno e all'esterno del sito. Le ipotesi dello studio dovranno essere quelle maggiormente conservative come meglio dettagliato nelle considerazioni sotto riportate;
3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa dalla Città' metropolitana di Bologna con P.G. n° 100750 del 13/08/2015;
4. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁶

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.